

## Niente distribuzione per le riserve in sospensione d'imposta

DI DUILIO LIBURDI  
E MASSIMILIANO SIRONI

Le riserve in sospensione di imposta che rimangono comunque nel patrimonio della società ad esempio in seguito ad una operazione straordinaria, non possono essere considerate come distribuite. Fermo restando che, eventuali comportamenti che evidenzino, invece, la loro distribuzione, potranno essere aggrediti secondo l'applicazione del principio dell'abuso del diritto.

È questo uno degli aspetti di maggior spessore tecnico della circolare n. 6 dell'agenzia delle entrate diffusa il 1 marzo 2022 in materia di rivalutazione e riallineamento, data dunque anche successiva alla scadenza ultima per la presentazione di dichiarazioni «tardive» ma valide.

In primo luogo va osservato come la circolare contenga, nella parte iniziale, una prima ricognizione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2022 nella parte dedicata alla nota restrizione sul periodo di ammortamento dei beni immateriali sottoposti ad ammortamento in quota pari ad un diciottesimo (marchi ed avviamento) in un periodo di 50 anni nonché in relazione alle opzioni offerte, in alternativa, dalla legge n. 234 del 2021 e cioè il versamento di una imposta integrativa ovvero la revoca.

Sul tema, inoltre, deve essere registrata anche l'emanazione di una bozza di documento da parte dell'Oic che, naturalmente, affronta i temi prettamente contabili legati alla applicazione della legge n. 234 del 2021.

Vengono cioè esaminate partitamente, appunto sotto l'aspetto civilistico, le tre opzioni previste dalla legge delineando anche, ad esempio, delle diverse decli-

nazioni in termini di mantenimento delle imposte differite ovvero dell'emersione di un debito legato alla integrazione dell'imposta sostitutiva precedentemente versata.

Tornando al contenuto della circolare dell'agenzia delle entrate, va in primis ricordato come il documento definitivo del 1 marzo sia stato preceduto da una bozza in relazione alla quale era evidentemente possibile formulare osservazioni.

Uno dei temi che erano emersi in modo netto dalla bozza era quello del mantenimento, da parte dell'amministrazione finanziaria, di quanto espresso ad esempio nella risoluzione n. 316 del 2019.

Nella risoluzione del 2019 si affermava che la tassazione delle riserve in sospensione di imposta dovesse avvenire non solo nel caso di effettiva distribuzione ma anche nelle ipotesi in cui, ad esempio, la riserva in questione veniva utilizzata a «copertura» di altre poste al fine, ad esempio, di nettizzare un disavanzo di fusione.

Sul tema, con una posizione logicamente contraria a quanto espresso dall'amministrazione finanziaria, si era espressa la norma di comportamento n. 211 del 2021 dell'Aidc di Milano ove era stato correttamente sostenuto che la tassazione in capo alla società dovesse avvenire, coerentemente con il dato normativo, solo in caso di effettiva fuoruscita dal patrimonio della società della riserva in questione.

Ciò premesso, la circolare definitiva accoglie di fatto tale ultima soluzione affermando come :

- la riserva in sospensione di imposta viene assoggettata a tassazione (in capo alla società ed ai soci) solo in caso di effettiva distribuzione e dunque mancato mantenimento nel patrimonio della so-

cietà;

- in ogni caso, l'agenzia delle entrate si «riserva» di verificare l'effettivo comportamento seguito. Si afferma infatti che devono considerarsi fenomeni rilevanti ai fini impositivi gli utilizzi della riserva che sottendono (o da cui consegue), anche indirettamente o di fatto un effetto di sostanziale attribuzione di tali riserve ai soci e/o ai partecipanti. Inoltre, viene affermato che non viene meno, al ricorrere dei relativi presupposti, la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di contestare la natura abusiva, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, di operazioni straordinarie che determinano il venir meno di riserve in sospensione d'imposta a fronte di fenomeni che comportino la loro sostanziale attribuzione ai soci o ai partecipanti in contrasto con la già richiamata ratio di presidio del vincolo di sospensione d'imposta. Quindi, potrà essere considerata espressione di un vantaggio fiscale indebito ogni forma di utilizzo delle suddette riserve (ivi inclusa la loro evaporazione per effetto di operazioni straordinarie, pure tra parti correlate) che sia espressiva, in generale, di fenomeni di attribuzione ai soci o ai partecipanti dei maggiori valori per i quali le menzionate riserve sono state sottoposte al vincolo fiscale. In questo contesto, viene poi sottolineato che nella valutazione del suddetto indebito potranno assumere rilevanza anche atti dispositivi dei beni rivalutati o delle partecipazioni detenute nella società che ha proceduto alla rivalutazione o al riallineamento.

—● Riproduzione riservata —■

